

03.12.14 in località svincolo nel territorio del Comune di
sull'autostrada all'altezza della progressiva chilometrica 3,800 carreggiata si è
verificato un incidente stradale in cui sono rimasti i seguenti veicoli: autovettura targata
il sinistro si è verificato per causa accidentale olio sulla sede stradale") e del
probabile nesso causale tra la stessa e i danni subiti, non hanno, tuttavia, provato che tra
l'insorgere dell'insidia (olio sulla carreggiata) ed il sinistro fosse inutilmente trascorso quel
lasso di tempo ragionevolmente necessario per rimuovere o segnalare il pericolo, dovendosi
l'evento dannoso ritenersi riconducibile al "caso fortuito" non addebitabile al (

Né è ipotizzabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. non essendo stata dimostrata la colpa
dell'ente convenuto sia sotto il profilo dell'imprevedibilità che dell'inevitabilità in relazione
all'intrinseca pericolosità della cosa.

Alla luce di tutto ciò non resta che rigettare la domanda proposta dalle attrici e, vista la
peculiarità della vicenda, disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta dalle sig.re ia e a contro il

ne, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dalle attrici;
- 2) compensa, interamente, tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso, oggi 21 febbraio 2019 in Messina.

Il Giudice di Pace
Avv. Antonella Sidoti


Depositato in Cancelleria
il 4/3/19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. ssa Patrizia LARDO


richiesta dalle attrici e all'udienza del 23.03.18 veniva sentito il teste mentre all'udienza del 25.05.18 veniva disposta consulenza medica sulla persona della sig.ra [redacted] e all'udienza del 13.07.18 prestava giuramento il dr. Pietro Strino, una volta depositata la relazione di perizia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 21.02.19, dove veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalle attrici è infondata e va rigettata.

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del "caso fortuito", consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì, anche dalla dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem ledere" (Cass. Civ. n. 2308/07).

"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera in relazione ai beni demaniali, con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (Cass. Civ. ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass. Civ. n. 6101/13; Cass. Civ. n. 9631/18).

Nel caso di specie, sebbene le attrici abbiano fornito la prova della presenza di una sostanza oleosa sulla sede autostradale percorsa (rapporto Polizia Stradale di Messina "...in data



oleoso, perdeva il controllo dell'autovettura e andava a sbattere contro il guard-rail; che sul posto interveniva Polizia Stradale di Messina che redigeva apposito rapporto; che a causa dell'urto la sig.ra _____ riportava lesioni personali accertate presso il pronto soccorso del Policlinico di Messina dove le veniva diagnosticato un "trauma cranico non commotivo e cervicaglia post traumatica" con prognosi di giorni sette; che anche l'autovettura riportava danni per complessivi euro 3.336,50, come da perizia di parte depositata agli atti; che con lettera racc. a.r. del 15.12.14 le attrici chiedevano il risarcimento dei danni subiti senza ottenere alcuna risposta; che con lettera del 13.09.16 l'ente convenuto veniva invitato a stipulare convenzione di negoziazione assistita, alla quale tuttavia non interveniva; che essendo pacifica la responsabilità dell'ente convenuto, avendo omesso di provvedere alla regolare manutenzione del tratto di autostrada in cui si era verificato l'evento lesivo, chiedevano che venisse, innanzitutto, affermata la responsabilità del _____

_____ e per i danni subiti e che venisse corrisposta alla sig.ra _____

_____ la somma di euro 3.336,50 per i danni patrimoniali subiti e alla sig.ra _____

_____ la somma da determinarsi in via equitativa per il danno biologico subito, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese e compensi del giudizio nei limiti della competenza per valore del giudice adito.

In via istruttoria chiedevano l'ammissione di prova testimoniale sui fatti di causa e producevano copia del rapporto della Polizia Stradale di Messina, copia della lettera di messa in mora, perizia di parte, documentazione medica e invito alla negoziazione assistita.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 11.10.17 si costituiva il _____ ne, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il quale contestava le domande delle attrici sostenendo che all'ente convenuto non poteva essere addebitata alcuna responsabilità essendo configurabile, nel caso di specie, il caso fortuito, il _____, infatti, non aveva ricevuto alcuna segnalazione che avrebbe consentito un intervento finalizzato alla pulizia della carreggiata dalla macchia di olio ivi presente, contestava, altresì, l'importo richiesto a titolo di "quantum", perchè eccessivo e non provato, chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 19.10.17 la causa veniva rinviata per il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza del 16.11.17 e per gli adempimenti di cui all'art. 320 c.p.c. all'udienza del 21.12.17 nella quale veniva ammessa la prova testimoniale





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 3383/17, promossa con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2017, introitata a sentenza il 21 febbraio 2019 e pendente

TRA

A, nata a

ivi residente,

F.

nata a

ivi residente,

entrambe elettivamente domiciliate in ... presso lo studio dell'Avv. ... o, dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione

attrici

CONTRO

... a persona del presidente pro-tempore, dr. ... , con sede in ... elettivamente domiciliato in ... recapito professionale dell'Avv. Santo Spagnolo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F.

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 23.06.17 le sig.re ... e ... i convenivano in giudizio il ... in persona del legale rappresentante pro-tempore, lamentando che in data ... alle ore 13,00 circa, mentre la sig.ra ... na, a bordo dell'autovettura ... (, targata ... , di proprietà della sig.ra ... a, percorreva l'autostrada ... con direzione ... giunta all'altezza dello svincolo ... , a causa della presenza sul manto stradale di liquido

N. 302/1P ...
n. 3383/17 ...
... 2046/1P ...
... 283/1P ...